

DMZ AGGIORNA N. 122 DEL 01 LUGLIO 2022

ESTEROMETRO: ABOLIZIONE NOVITA' DAL PRIMO LUGLIO

Come anticipato con il nostro DMZ Aggiorna n. 230 del 20 dicembre 2021, dal 1° luglio 2022 è stato abolito l'esterometro.

Questa abolizione imporrà però **l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate** i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni in esame, **effettuate dal 1° luglio 2022**, i soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica dovranno pertanto trasmettere all'Agenzia delle Entrate i relativi dati, peraltro utilizzando le stesse modalità tecniche attualmente previste per la fatturazione elettronica.

Ciò significa che, **per le fatture attive** (emesse) relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento "TD01", valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX".

Per le fatture passive invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resterà ancora possibile l'integrazione analogica delle fatture ricevute, al pari dell'emissione delle autofatture in formato analogico, con successiva trasmissione dei documenti in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Come stabilito dal provvedimento **del 2021**, l'obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Lo Studio resta a completa disposizione